

A STEFANO CASATI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Numero iscrizione Albo Nazionale Cooperative: A 150444

Numero iscrizione al Registro Imprese di Milano – Monza Brianza –Lodi , c.f. e P.IVA n.
12262580157

Sede: Via Ugo Foscolo, 10/12 – 20081 Abbiategrasso (MI)

**RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. DEL 27 GENNAIO 2010, N.39**

All'Assemblea dei Soci della società A STEFANO CASATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Giudizio

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società A STEFANO CASATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, redatto in forma abbreviata secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Non è stato redatto il rendiconto finanziario in quanto la società si è avvalsa dell'esenzione prevista dal codice civile, avendo indicato in nota integrativa quanto previsto dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.

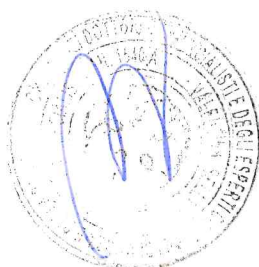
Elementi alla base del giudizio

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. La sottoscritta è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che



A Via Petrarca 2/A
20838 Renate (MB)

M valentinabellati@studiobellati.com
T 0362 915492
PI IT 07047280966
CF BLLVNT81P61E063S

ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Gli obiettivi della revisione legale sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- si sono identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; si è definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; si sono acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- si è acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- si è valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a



A Via Petrarca 2/A
20838 Renate (MB)

M valentinabellati@studiobellati.com
T 0362 915492
PI IT 07047280966
CF BLLVNT81P61E063S

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- si è valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

La società si è avvalsa dell'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2435 - bis comma 2, inoltre avendo indicato in nota integrativa quanto previsto dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c. si è avvalsa dell'esonero dalla redazione della relazione degli amministratori. Si omette pertanto l'espressione del giudizio su tali documenti.

Requisiti mutualistici e mutualità prevalente

La cooperativa è retta dai principi mutualistici come risulta dallo Statuto sociale, che risulta conforme alla normativa vigente.

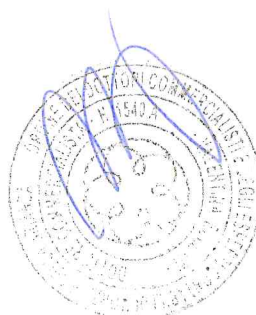
La cooperativa, adottando uno statuto sociale conforme al D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (riforma del diritto societario), applica in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519, comma 2, cc.

La riforma del diritto societario ha introdotto una nuova definizione di cooperativa, ovvero la "cooperativa a mutualità prevalente" (art. 2512 c.c.), fissandone i criteri di prevalenza (art. 2513 c.c.) ed i requisiti (art. 2514 c.c.).

La società è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative nella categoria "cooperativa sociale" sezione "Cooperative a mutualità prevalente di diritto".

La società è iscritta al RUNTS nella sezione Imprese Sociali con decorrenza 21/03/2022

La società rientra tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto e non è quindi obbligata a raggiungere la prevalenza mutualistica numerica, per maggiore chiarezza si evidenziano di seguito gli scambi mutualistici desunti dalle registrazioni contabili ed extracontabili:



- per quanto riguarda l'attività di lavoro, alle voci B7 e B9 del Conto Economico il costo del lavoro dei soci è di euro 630.587 pari al 83,54% del costo complessivo pari ad euro 754.826.

Le norme e le regole di comportamento citate confermano che la Società rientra tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto e che la gestione della Cooperativa è stata ispirata al perseguimento dei principi mutualistici e degli scopi statutari, in conformità con il carattere Cooperativo della Società.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Abbiategrosso, 12 maggio 2026


IL REVISORE LEGALE
Dott.ssa Bellati Valentina

“Io sottoscritto Ferro Cristiano, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000).

dichiaro

che la copia allegata di questo documento (relazione revisore) è conforme all'originale rilasciato e conservato da questa Cooperativa:

Firmato il presidente **FERRO CRISTIANO**”

ESENTE BOLLO